

Accesso agli atti della procedura di selezione dell'Inail per la formazione dell'«elenco dei professionisti per la stipula di una convenzione per il conferimento di incarichi di sostituzione in udienza presso i Tribunali

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Inail – Direzione Regionale Sardegna

FATTO

L'Avv., patrocinante in Cassazione, partecipava alla selezione indetta dall'Inail con avviso pubblico del 05.02.2018, scadenza 21.04.2018, per la formazione dell'«elenco dei professionisti per la stipula di una convenzione per il conferimento di incarichi di sostituzione in udienza presso i Tribunali/Uffici giudiziari di - - - - -, a favore della Direzione regionale Inail per la Sardegna"; graduatoria pubblicata il 12.04.2018, collocandosi nella posizione n° 11.

In data 7.05.2018 avanzava istanze in ordine alla graduatoria ed unitamente presentava richiesta di accesso agli atti all'Inail di, al fine di visionare e di estrarre copia dei curricula vitae dei candidati dal n° 1 al n° 10, ovvero di coloro che la precedono nella graduatoria; nonché di visionare ed estrarre copia della griglia di valutazione e dei criteri adottati dall'Inail per la comparazione dei curricula vitae dei singoli candidati.

L'Inail in data 8 maggio 2018 rigettava l'istanza di accesso, deducendo che la medesima doveva ritenersi totalmente assorbita dalle considerazioni che i candidati e erano stati esclusi a seguito della mancanza del requisito dell'anzianità minima di iscrizione all'Albo, con graduatoria formulata e pubblicata con atto a parte. Svolgeva ulteriori considerazioni sempre sulla procedura svolta.

L'Avv. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inail ribadiva con memoria del 28 maggio 2018 che il ricorso proposto dall'avv. pecca di un manifesto errore nell'individuazione della portata dell'avviso pubblico in oggetto: errore che trascina con sé un'altrettanto manifesta falsa applicazione dei principi che regolano la materia.

In detto avviso era specificato che "l'inclusione di un professionista/studio legale nell'elenco non comporta alcun impegno da parte dell'INAIL né pretesa o diritto del candidato al conferimento di eventuali incarichi". In sostanza, cioè, nessun professionista incluso in graduatoria è titolare di alcuna aspettativa - neppure di fatto - alla conclusione di una convenzione e perciò ad essere tributario di incarichi.

Secondo l'Inail deve sussistere un legame tra finalità dichiarata e documento richiesto. Ciò perché "concretezza dell'interesse personale all'accesso ai documenti amministrativi" significa che la posizione legittimante all'accesso non va confusa con quella di altri soggetti o con l'interesse pubblico, nè può essere caratterizzata da un eccessivo grado d'astrazione: con la conseguenza che il titolare deve esternare non soltanto le ragioni per cui intende accedere ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto d'accesso è preordinato" (Consiglio Stato sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109).

Ad abundantiam l'Inail precisava, che un ulteriore scolorimento del (già inesistente) interesse all'accesso deriva dall'applicazione del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi, sancito dall'art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e, più in generale, dalle vigenti linee guida ANAC in tema di appalti: principio che, stante il fatto che l'avv. ha una convenzione in corso (ed in prossima scadenza) avrebbe senz'altro legittimato la sua esclusione sic et simpliciter dalla procedura, invece non disposta (con contestuale adozione di una soluzione meno rigorosa) stante il particolare tipo e qualità della prestazione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso della ricorrente, in quanto l'interesse vantato dalla medesima deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dal legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una selezione a conferire la legittimazione a prendere copia dei punteggi attribuiti ai candidati collocatisi in posizione antecedente in graduatoria e alla inerente documentazione.

Tale principio trova il proprio fondamento nella circostanza che chi ha partecipato ad una procedura di tipo selettivo è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e che i concorrenti, prendendo parte alla medesima, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso è consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vanno verificatasi solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321

ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)